SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1368)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 1978

Ulteriore stanziamento per la ricostruzione della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, al fine di agevolare lo sviluppo industriale della provincia di Cuneo, minacciato dall'isolamento conseguente alla mancanza di linee dirette di comunicazione internazionale, venne decisa la ricostruzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia.

Con legge 27 luglio 1967, n. 635, venne autorizzata la prima spesa di lire 5.000 milioni che risultò essere insufficiente fin dall'atto della sua approvazione.

Intanto il 24 giugno 1970 veniva firmata a Roma la Convenzione italo-francese concernente la ricostruzione e l'esercizio del tratto di linea in territorio francese, Convenzione ratificata e resa esecutiva con legge 18 giugno 1973, n. 475.

In seguito con legge 30 giugno 1971, n. 510, veniva autorizzata un'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni in aggiunta al contributo forfettario francese di 6 milioni di franchi.

In conseguenza sia della notevole lievitazione dei prezzi dei materiali, sia dei sensibili aumenti intervenuti nel costo della manodopera, sia, infine, della necessità di eseguire altri lavori originariamente non potuti prevedere, si rese necessario un ulteriore finanziamento che la legge 12 maggio

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

1975, n. 158, stabilì in lire 12.000 milioni, di cui lire 6.000 milioni, nell'esercizio 1975, da reperire con riduzione dello stanziamento del capitolo 501 iscritto nella parte capitale del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e lire 6.000 milioni da iscrivere a carico del bilancio dell'Azienda stessa per l'esercizio successivo.

Pertanto, alla fine del predetto anno risultavano essere stati stanziati, per la ricostruzione della linea in oggetto, complessivamente lire 18.700 milioni.

Tale somma tuttavia oggi non è più sufficiente nè per assicurare la prosecuzione dei lavori in corso nè, tanto meno, il completamento dell'opera. Infatti, l'aumento generale dei prezzi, l'incidenza negativa dei cambi per la liquidazione delle spese relative ai lavori nel tratto di territorio francese, condotti dalla Société Nationale des Chemins de fer, richiedono, impellente, un ulteriore stanziamento di lire 16.000 milioni, di cui lire 11.700 milioni necessari per finanziare i lavori in territorio francese e lire 4.300 milioni per quelli nel territorio nazionale.

Considerato che si tratta di un'opera che, in base alla citata Convenzione e alla legge che l'ha ratificata, deve essere portata a compimento, e considerato altresì che la relativa spesa riveste, per le suesposte ragioni, carattere obbligatorio, si rende necessario disporre al più presto del predetto nuovo stanziamento, soprattutto per evitare, nell'interesse dello Stato italiano, ulteriori aggravi a causa di ritardi, rincari e penalità contrattuali.

A tal fine, pertanto, si è predisposto l'unito disegno di legge con il quale all'articolo 1 viene stabilita l'integrazione degli stanziamenti autorizzati dalle leggi precedenti mediante ulteriore finanziamento di lire 16.000 milioni e viene altresì indicata la ripartizione dello stanziamento stesso in ragione di lire 10.000 milioni a carico del 1978 e, nella misura di lire 6.000 milioni, a carico del 1979.

Con l'articolo 2, nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, vengono indicate le fonti di finanziamento che sono costituite quanto a lire 10.000 miloni dalla riduzione, per una somma di pari importo, della dotazione del capitolo 501 dello stato di previsione della spesa — parte capitale — dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il 1978 e quanto a lire 6.000 milioni con riduzione dello stanziamento iscritto al corrispondente capitolo per il 1979.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ad integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 27 luglio 1967, n. 635, 30 giugno 1971, n. 510, e 12 maggio 1975, n. 158, per il ripristino della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, è disposto un ulteriore finanziamento dell'importo di lire 16.000 milioni.

L'importo indicato nel precedente comma sarà stanziato nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in ragione di lire 10.000 milioni nell'esercizio 1978 e di lire 6.000 milioni nell'esercizio 1979.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 501 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1978 e del corrispondente capitolo dell'anno finanziario successivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.